



COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI ROGNO

(Allegato alla Deliberazione di Consiglio
n°..... del)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COMUNE DI ROGNO

Sommario

TITOLO I	4
CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI	4
Art. 1 – Ambito di applicazione	4
Art. 2 – Definizioni	4
TITOLO II	6
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 3 – Disposizioni generali di accesso all'attività e ricognitive di disposizioni normative	7
Art. 4 – Disposizioni sulla procedura di autorizzazione per la forma itinerante	7
Art. 5 – Disposizioni sulla procedura di autorizzazione con concessione	7
Art. 6 – Disposizioni sul subingresso e re-intestazione	8
Art. 7 – Disposizioni procedurali per il subingresso, re-intestazione e cessazione in attività di commercio su area pubblica	9
Art. 8 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica	10
TITOLO III	10
CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE	10
Art. 9 – Abilitazione ed esercizio dell'attività in forma itinerante e condizioni generali	10
Art. 10 – Condizioni particolari e orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante	11
TITOLO IV	12
CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI	12
Art. 11 –Aree per l'esercizio di commercio su area pubblica.....	12
Art. 12 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica su posteggio	12
Art. 13 – Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali.....	13
Art. 14 – Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali	13
Art. 15 – Disposizioni per l'istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale	13
Art. 16 – Spostamenti dei concessionari per miglioria	14
Art. 17 – Scambio consensuale di posteggio	14
Art. 18 – Trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi	15

Art. 19 – Assegnazione posteggi liberi	15
Art. 20 – Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell’ambito dei mercati e fiere	16
Art. 21 – Esercizio dell’attività su aree private	17
Art. 22 – Commissione consultiva comunale	18
CAPO II – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – MERCATI	18
Art. 23 – Tipologia dei mercati	18
Art. 24 –Giorni e orario di svolgimento.....	19
Art. 25 – Localizzazione e articolazione del mercato.....	19
Art. 26 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.....	19
Art. 27 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	20
Art. 28 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati.....	20
Art. 29 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori.....	20
Art. 30 - Modalità e divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita	21
Art. 31 - Norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari.....	22
Art. 32 - Gestione del mercato e modalità di esercizio della vigilanza	22
Art. 33 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	22
Art. 34 – Operatori che vendono merci usate	23
Art. 35 – Rilascio dell’autorizzazione e della concessione di suolo pubblico e subentro	23
Art. 36 – Carta di esercizio e attestazione	23
Art. 37 – Disposizioni sui mercati straordinari	24
CAPO III – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – POSTEGGI ISOLATI	25
Art. 38 – Disposizioni sui posteggi isolati	25
Art. 39 – Rinvio alle altre disposizioni	25
CAPO IV – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – FIERE	25
Art. 40 – Disposizioni sulle fiere	25
Art. 41 – Registrazione presenze	26
Art. 42 – Rinvio alle altre disposizioni	26
TITOLO V	26
CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO	26
Art. 43 – Durata delle concessioni	26

Art. 44 - Criteri e priorità per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni in scadenza a seguito dell'entrata in vigore dell'Intesa applicabili alle varie tipologie mercatali e ai posteggi isolati che non prevedono bandi a cadenza prestabilita.	26
Art. 45 – Sintesi sulle modalità di calcolo del punteggio di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 44	27
Art. 46 - Calcolo del punteggio di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 39	27
Art. 47 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali per mercati, fiere, posteggi isolati di nuova istituzione e posteggi istituiti ex novo in tipologie mercatali esistenti	27
Art. 48 – Criteri per il rilascio di concessioni esistenti rese libere nelle varie tipologie mercatali	28
Art. 49 – Fiere, casistica del rinnovo o rilascio della concessione temporanea rilasciata a cadenza prestabilita legata ad ogni edizione.....	29
Art. 50 – Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli con concessione temporanea	29
Art. 51 – Numero delle concessioni rilasciabili ad medesimo soggetto	30
Art. 52 – Regime transitorio di prima attuazione ai sensi dell'Intesa per le scadenze delle concessioni di posteggio decennali – specificazioni	30
Art. 53 – Disposizioni di sintesi sul regime transitorio e disposizioni particolari sui relativi bandi	31
Art. 54 – Disposizioni finali	31
TITOLO VI	32
CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI	32
Art. 55 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di Carta di Esercizio e Attestazione annuale	32
Art. 56 – Sanzioni	32
Art. 57 – Sospensione dell'autorizzazione	32
Art. 58 – Revoca dell'autorizzazione	33
Art. 59 – Norme finali	33

Allegati

- allegato - modalità
- schede tipologie mercatali
- Planimetrie

TITOLO I

CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche del Comune di Rogno, in attuazione e secondo i principi della Legge regionale lombarda 2 febbraio 2010, n. 6, di seguito definita "Legge"; del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di seguito definito "Decreto"; dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato Regione del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, di seguito definita "Intesa"; della DGR 27 giugno 2016, n. x/5345, di seguito definita "Delibera". Per "Amministrazione" si intende il Comune di Rogno.
2. Il presente regolamento viene approvato o modificato dall'Assemblea dell'Amministrazione, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale ai sensi di Legge.
3. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento si rimanda alle relative disposizioni normative vigenti.

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento sono riportate le definizioni di Legge integrate con specificazioni funzionali alla disciplina delle varie fattispecie. Ai fini della disciplina del commercio su area pubblica si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche: commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
 - e) per mercato o fiera sperimentale: l'istituzione ex novo di una nuova area con assegnazione ex novo di posteggi per una durata di esercizio fino a 12 mesi al fine di verificare l'opportunità di procedere all'istituzionalizzazione della manifestazione commerciale nella pianificazione comunale.

f) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale ubicato nell'ambito di un mercato, di una fiera, di una sagra o posto in luogo isolato;

g) per fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera i);

h) per sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera i);

i) per calendario annuale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;

j) per presenze nel mercato, nella fiera o in posteggio isolato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

k) per presenze effettive nel mercato, nella fiera o in posteggio isolato: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione o posteggio;

l) per spunta: operazione con la quale, limitatamente a quella giornata o a quella manifestazione commerciale, si provvede ad assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell'avente titolo o non assegnati;

m) per spuntista: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre a occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;

n) per miglioria: la possibilità per un operatore già in possesso di concessione per l'esercizio dell'attività commerciale su un posteggio di un mercato o di una fiera, di scegliere un altro posteggio non assegnato, previa pubblicazione da parte dell'Amministrazione di apposito bando dedicato;

o) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di cedere vicendevolmente il posteggio;

p) per settore merceologico: la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alle categorie alimentare e non alimentare;

q) per specializzazione merceologica: all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito di mercati, fiere e le altre manifestazioni, un'adeguata ampiezza di assortimento;

r) per attrezzatura: i banchi, i chioschi, i trespoli anche con ruote, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;

s) per tipologie mercatali: i mercati, le fiere e ogni altra forma di manifestazione commerciale su area pubblica, ivi compresi i posteggi isolati;

TITOLO II

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 – Disposizioni generali di accesso all'attività e ricognitive di disposizioni normative

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito nelle forme e con i requisiti previsti dalla Legge e dal Decreto. Eventuali variazioni delle disposizioni normative rendono il presente regolamento applicabile per quanto compatibilmente. In particolare:

a) possono esercitare l'attività professionale di commercio al dettaglio su area pubblica le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali e altri organismi collettivi compatibili con l'esercizio dell'attività economica commerciale;

b) l'esercizio dell'attività è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e, nel caso di vendita del settore alimentare o somministrazione, di quelli professionali, ai sensi dell'art. 20 della Legge. I requisiti morali devono essere posseduti dai soggetti individuati all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, sostitutivo delle disposizioni dell'abrogato DPR n. 252/1998, ai sensi dell'art. 116 dello stesso d.lgs. n. 159/2011 e dall'eventuale persona preposta avente i requisiti professionali. I requisiti professionali possono essere posseduti anche da soggetto specificatamente individuato come preposto.

c) Il servizio competente per i titoli abilitativi è lo Sportello Unico Attività Produttive che agisce ai sensi del DPR n. 160/2010;

d) I titoli abilitativi sono:

1) l'autorizzazione ai fini dello svolgimento dell'attività in forma itinerante

2) l'autorizzazione rilasciata contestualmente alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività su posteggio in modo esclusivo;

3) la SCIA di subingresso con contestuale reintestazione. La SCIA ha valore di titolo abilitativo e dà la possibilità di esercitare l'attività;

4) la SCIA per l'attività di somministrazione temporanea svolta nell'ambito delle fiere o sagre o altre manifestazioni su area pubblica.

5) eventuali nulla osta delle competenti autorità per l'esercizio dell'attività nelle aree demaniali non comunali. Tali autorità stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

e) l'autorizzazione di cui al precedente punto 1 abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

f) l'autorizzazione di cui al precedente punto 2 abilita anche allo svolgimento dell'attività itinerante, alla partecipazione a qualsivoglia tipologia mercatale per la quale è richiesta un'abilitazione commerciale e all'esercizio dell'attività nei posteggi rimasti liberi nel mercato e fuori mercato tramite spunta;

g) il titolo abilitativo equivalente conseguito in regione diversa dalla Lombardia o in altro paese dell'UE è ritenuto valido ai fini dell'applicazione del presente regolamento e sufficiente per l'esercizio dell'attività.

h) l'esercizio dell'attività itinerante è consentito con le modalità e nei limiti di cui al successivo Titolo III.

i) l'esercizio dell'attività su posteggio e il sistema concessorio sono disciplinati dai successivi Titolo IV e Titolo V.

2. Da un punto di vista igienico sanitario, la vendita dei prodotti alimentari è disciplinata dal Reg. CE 852/2004 e dal Reg. CE n. 853/2004, nonché dall'Ordinanza Min. Salute del 3 aprile 2002 – “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”, che resta applicabile compatibilmente ai principi del Reg. CE n. 852/2004. L'operatore che vende alimenti è tenuto, in fase di controllo, ad esibire la documentazione igienico sanitaria ai sensi della normativa vigente (vedasi art. 5 e 6 del reg. CE 852/04). Sul punto si applicano le sanzioni di cui al d.lgs. n. 193/2007.

3. La notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 propedeutica del commercio alimentare su area pubblica è unica e viene presentata presso il comune in cui il soggetto ottiene il titolo abilitativo.

Art. 4 – Disposizioni sulla procedura di autorizzazione per la forma itinerante

1. La richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'attività itinerante è presentata al SUAP in modalità telematica ai sensi del DPR n. 160/2010, pena non ricevibilità e inefficacia della stessa.

2. Ai sensi dell'art. 70 del Decreto e dell'art. 24 della Legge, l'operatore, persona fisica o giuridica, che intende avviare l'attività itinerante ex novo presenta la richiesta di autorizzazione al SUAP del comune dove intende avviare l'attività, indipendentemente dall'ubicazione della propria sede legale, amministrativa o residenza.

3. La richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'attività itinerante non necessita di asseverazione da parte di tecnico abilitato e ad essa si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990. La documentazione carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi, fatta salva la possibilità di presentare integrazioni su richiesta dell'Amministrazione:

- a) dati anagrafici del soggetto o dei soggetti tenuti alle dichiarazioni;
- b) il codice fiscale/partita IVA (se già presente);
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della Legge;
- e) il settore o i settori merceologici;
- f) la dichiarazione di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

3. Alla domanda completa di rilascio dell'autorizzazione si applica l'istituto del silenzio-assenso ex art. 20 della legge n. 241/90 decorsi 90 giorni dalla data di presentazione.

Art. 5 – Disposizioni sulla procedura di autorizzazione con concessione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione pluriennale di posteggio sono rilasciate in modo contestuale dal Comune.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nelle varie tipologie mercatali, il comune predispose appositi bandi ai sensi della Legge e ai sensi delle ulteriori specificazioni riportate nel presente regolamento.

3. Per mercati e posteggi isolati, caratterizzati dall'afflusso di operatori abilitati al commercio su area pubblica, sono rilasciate autorizzazione e concessioni pluriannuali. Per le fiere l'Amministrazione può rilasciare concessioni sia pluriennali che temporanee. Per gli operatori esercenti nelle sagre a carattere

straordinario su area pubblica sono rilasciate concessioni temporanee tenendo conto della DGR n. 5519/2016 e del relativo regolamento comunale delle sagre ai sensi dell'art. 18-ter, comma 1 della Legge.

4. Le concessioni sono rilasciate in base ai criteri di selezione stabiliti dal presente regolamento in applicazione delle disposizioni dell'Intesa e della Delibera.

Art. 6 – Disposizioni sul subingresso e re-intestazione

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di ramo d'azienda, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi morali ed eventualmente professionali ai sensi dell'art. 20 della Legge;

2. Il trasferimento contrattuale dell'azienda o di un suo ramo deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Il subingresso mortis causa è effettuato nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente.

3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.

4. Il trasferimento di un'attività svolta su posteggio in concessione comporta per il subentrante il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo di validità in corso.

5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della Legge deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla validità dell'atto di trasferimento, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui al Decreto alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa, a condizione che entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca i requisiti e comunichi formalmente la prosecuzione dell'attività.

8. La reintestazione della concessione di posteggio è effettuata a seguito di segnalazione del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla. Qualora il titolare subentrante non inizi l'attività entro il termine di sei mesi dalla data di validità dell'atto di trasferimento decade dal diritto di esercitare l'attività.

9. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato agli imprenditori agricoli o altra eventuale tipologia espressamente prevista come oggetto di riservazione, è possibile solo a favore di altro soggetto appartenente alla stessa tipologia.

Art. 7 – Disposizioni procedurali per il subingresso, re-intestazione e cessazione in attività di commercio su area pubblica

1. La SCIA di subingresso per all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è presentata in modalità telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

2. Gli elementi essenziali della comunicazione di subingresso, pena la non ricevibilità, sono:

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;

d) l'indicazione dell'impresa dante causa e del relativo titolo abilitativo nonché l'indicazione degli elementi utili al controllo sul contratto stipulato fra le parti (data, oggetto, estremi identificativi)

e) la data a partire dalla quale si producono gli effetti giuridici del trasferimento;

f) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della Legge;

g) il mantenimento o meno della specializzazione merceologica.

3. A fronte di una comunicazione di subingresso, non deve essere presentata comunicazione di cessazione da parte del dante causa. La comunicazione di cessazione è presentata al SUAP dall'operatore che cessa l'attività, senza che la stessa sia trasferita ad altri. La comunicazione di cessazione è dovuta in caso di cessazione da parte dell'affittuario. Resta salva, a propria tutela, la possibilità da parte dell'operatore cedente di comunicare al SUAP la data di effettivo trasferimento dell'azienda anche al fine di una maggiore accortezza nella gestione dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico.

4. In caso di risoluzione del contratto di affitto e contestuale riaffitto da parte del proprietario d'azienda, non viene dato seguito alla procedura di reintestazione in favore del dante causa.

5. La comunicazione di cessazione deve contenere i dati anagrafici, l'indicazione dei titoli posseduti e la data di effettiva cessazione dell'attività.

6. In caso di variazione degli elementi aziendali, oltre all'aggiornamento della Carta di Esercizio, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad eseguire una comunicazione telematica al SUAP competente con le seguenti specificazioni:

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) l'oggetto della comunicazione;

d) in caso di variazione del legale rappresentante: le generalità del precedente, le generalità del nuovo e la sottoscrizione di quest'ultimo;

e) in caso di variazione della denominazione, della ragione sociale o della tipologia societaria: la precedente e la nuova denominazione, ragione sociale o tipologia societaria.

f) in caso di variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 20 della Legge: le generalità del soggetto, i requisiti professionali posseduti e la sottoscrizione dello stesso.

Art. 8 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica

1. Ai sensi del decreto-legge n. 223/2006, l'abilitazione al commercio al dettaglio su area pubblica di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti da parte dell'avventore, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. A questo fine l'esercente può usare attrezzatura a perdere come bicchieri, piatti, involucri e simili, conseguentemente dovrà fornire i mezzi di raccolta dei rifiuti. In caso di utilizzo di attrezzatura riutilizzabile, l'operatore deve garantire l'effettuazione delle operazioni di sanificazione e ne renderà conto in sede di notifica sanitaria ex Reg. CE n. 852/2004 e in sede di procedura di autocontrollo.
2. Ai sensi dell'art. 71 del Decreto, i requisiti professionali per la vendita di alimenti sono validi anche per l'esercizio della somministrazione assistita e non assistita.
3. La somministrazione assistita è consentita solo nei posteggi dati in concessione e solo se specificatamente indicato nella relativa concessione, pluriennale o temporanea, così come previsto nella scheda di ogni tipologia mercatale in allegato al presente regolamento.
4. In ogni caso, sia per quello che riguarda la somministrazione assistita che non assistita, è fatto divieto al concessionario di occupare con qualsiasi attrezzatura area pubblica o privata in eccedenza a quella concessionata né modificare la geometria della stessa.
5. L'esercente itinerante che effettua la vendita alimenti con il consumo immediato, in ogni caso non può porre a terra attrezzatura come tavoli, sedie, sgabelli e simili. E' data facoltà al commerciante di poggiare a terra uno o più contenitori per i rifiuti differenziati per tipologia, occupando non oltre 50 cm quadrati e rimuovendolo al momento dell'abbandono dell'area.

TITOLO III

CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

Art. 9 – Abilitazione ed esercizio dell'attività in forma itinerante e condizioni generali

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nelle varie tipologie mercatali (spunta);
 - c) alla partecipazione a tutte le tipologie mercatali per le quali è previsto il presupposto dell'abilitazione al commercio su area pubblica;
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo che funga da veicolo ai sensi del Codice della Strada, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce. La merce non deve essere posta a contatto con il terreno né esposta su banchi collocati a terra e deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'attività in forma itinerante deve svolgersi in conformità con le disposizioni del Codice della Strada, che disciplinano la sosta e la circolazione, e con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
4. L'attività in forma itinerante deve svolgersi in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio fisso in quanto non soggetta al pagamento di canone di occupazione del suolo pubblico. A tal fine:

a) le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo abilitato ai sensi del d.lgs. n. 228/2001 e l'eventuale operatore a predominanza artigianale, devono essere connesse con il tempo necessario per le operazioni di vendita e la fermata non può comunque superare le 2 ore;

b) terminate le vendite o comunque allo scadere del tempo di sosta, l'operatore è obbligato a spostarsi per una distanza pari ad almeno 500 metri dal punto di sosta. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata. La distanza è calcolata seguendo il percorso pedonale più breve ai sensi del Codice della Strada;

c) l'esercizio dell'attività svolta in difformità ai criteri di cui alle lettere precedenti sarà considerata attività su posteggio svolta in assenza di concessione e sanzionata di conseguenza.

d) al fine di non dare vita a forme mercatali improprie e non controllabili da un punto di vista della sicurezza, ancorché formate da operatori itineranti in regime di rotazione di esercizio, è fatto divieto per un operatore di sostare a meno di 250 metri da un altro operatore già in esercizio.

5. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri, salve eventuali ulteriori prescrizioni da adottarsi con specifico provvedimento.

6. Il titolare dell'autorizzazione per l'uso di posteggi in concessione non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

Art. 10 – Condizioni particolari e orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-Legge n. 138/2011 e ai sensi dell'art. 31 del decreto-Legge n. 201/2011, l'esercizio dell'attività è libero da vincoli eccetto, per quanto di competenza dell'Amministrazione, quelli connessi alla salute umana – ivi compresa la quiete pubblica – all'ambiente in generale, all'ambiente urbano e alla tutela dei beni culturali.

2. Ai sensi del comma 1, l'esercizio dell'attività può essere svolto rispettando le seguenti condizioni:

a) l'orario di esercizio giornaliero ha inizio alle ore 8,00 e termina alle ore 20,00 senza interruzioni;

b) nei giorni festivi e domeniche non è consentita l'attività in forma itinerante.

3. Il Sindaco, con ordinanza ex art. 50, comma 7 del d.lgs. n. 267/2000, per comprovati motivi di tutela del pubblico interesse come riportati al comma 1, può disciplinare ulteriormente gli orari di esercizio distinguendo fra periodo notturno e diurno.

4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 e agli artigiani che esercitano l'attività con vendita diretta in forma ambulante.

TITOLO IV

Capo I – Esercizio su posteggio – Disposizioni generali per le varie tipologie mercatali

Art. 11 – Aree per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica su posteggio

1. In attuazione degli obiettivi di cui all'art. 17 della Legge, l'Amministrazione comunale, previa concertazione, definisce, in apposita scheda, le aree, il numero e le tipologie dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, nonché le eventuali caratteristiche delle strutture di vendita al fine di garantire un corretto assetto territoriale temperando necessità di tutela di pubblici interessi ed esigenze di libero svolgimento di attività economiche private su aree pubbliche, tenendo conto delle disposizioni regionali previste con la Delibera.
2. L'Amministrazione comunale, quando ragioni di pubblico interesse ne giustifichino la necessità, d'istituzione o soppressione di mercati o fiere sperimentali, il raggruppamento in aree mercatali di attività isolate, ogni altra modificazione dei posteggi e delle giornate di vendita, nonché la modifica provvisoria, per motivi di pubblico interesse, di aree destinate al commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante, sono approvati, con deliberazione dell'organo competente, previa concertazione ai sensi di Legge.
3. Azioni provvisorie dovute ad esigenze circoscritte e contingenti basate su motivi di pubblico interesse temporanei sono attuate con determinazione/ordinanza dirigenziale.
4. L'istituzione e l'ampliamento dei mercati sono decisi sentita la commissione di cui all'articolo 19 della Legge, qualora istituita.
5. Nei casi di cui il comune preveda l'istituzione di mercati o l'ampliamento del numero di posteggi in mercati esistenti, la definitiva istituzionalizzazione è soggetta al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 12 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica su posteggio

1. Le modalità operative e le condizioni di esercizio delle aree mercatali sono definite con apposito allegato (allegato-modalità) al presente regolamento. L'allegato, dato che concerne disposizioni essenzialmente tecniche può essere integrato con delibera di Giunta allorquando la modifica sia connessa a necessarie e oggettive esigenze funzionali.
2. Da un punto di vista della sicurezza delle aree mercatali, l'Amministrazione tiene conto delle disposizioni vigenti e delle prassi operative per quanto applicabili in base all'allegato-modalità.
3. Da un punto di vista della sicurezza delle aree mercatali, l'Amministrazione tiene conto, per quanto di sua effettiva competenza, delle indicazioni di cui alla lettera circolare Ministero dell'Interno, prot. n. 3794 del 12/03/2014, così come dettagliato nell'allegato-modalità.

Art. 13 – Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma del mercato, l'Amministrazione, in sede di istituzione o ampliamento del mercato, riserva posteggi agli imprenditori agricoli professionali per vendita diretta, nel limite compreso fra il 3% e il 5% dei posteggi totali, tenendo conto delle disposizioni della Delibera.
2. L'Amministrazione può riservare posteggi agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore e ai portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992.
3. I battitori non sono titolari di concessione pluriennale e i posteggi loro riservati sono assegnati in base ad un programma di turnazione concordato con l'Amministrazione ai sensi del punto 3.2.8 della Delibera.
4. Le concessioni riservate agli operatori di cui al presente articolo sono indicate nelle schede in allegato al presente regolamento.
5. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni specifiche in materia di subingresso, agli operatori di cui al presente articolo si applica ogni altra disposizione del regolamento.
6. I posteggi isolati possono essere oggetto di riservazione ai sensi del presente articolo.
7. I produttori agricoli, in genere, non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

Art. 14 – Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali

1. Le schede che individuano le varie tipologie mercatali in allegato al presente regolamento, riportano anche gli orari di occupazione suolo pubblico.
2. Il Sindaco, con ordinanza ex art. 50, comma 7 TUEL, può ratificare quanto indicato nella scheda e può stabilire limitazioni temporali ai normali orari di vendita, in caso di indisponibilità transitoria dell'area della tipologia mercatale o dei posteggi fuori mercato, per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica.

Art. 15 – Disposizioni per l'istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale

1. Tramite delibera della Giunta, l'Amministrazione, previa concertazione ai sensi di legge, può istituire in forma sperimentale temporanea nuovi mercati o fiere anche dettagliando particolari specializzazioni merceologiche. Decorsi al massimo 12 mesi di sperimentazione, in caso di mantenimento dell'area mercatale, è fatto obbligo, da parte del Consiglio comunale, istituzionalizzare definitivamente l'area mercatale. Le concessioni possono essere prolungate per il periodo necessario alla effettiva istituzionalizzazione del mercato o della fiera.
2. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo possono essere previsti con modalità diverse rispetto a quelli di cui ai mercati e alle fiere di nuova istituzione in pianta stabile, ivi compreso l'obbligo di pubblicazione sul BURL. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni e la durata dello stesso periodo di sperimentazione.
3. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono e i posteggi sono messi a bando ai sensi delle disposizioni di legge.

4. L'anzianità maturata nel posteggio oggetto di sperimentazione, quando il bando sia stato pubblicato sul BURL, può avere specifica valutazione nel limite del 40 % del punteggio complessivo limitatamente al bando per il passaggio dalla fase sperimentale a quella della istituzionalizzazione.

5. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale.

Art. 16 – Spostamenti dei concessionari per miglioria

1. L'Amministrazione prima di espletare la procedura per l'assegnazione dei posteggi disponibili all'interno di una tipologia mercatale può provvedere all'esame delle istanze di spostamento di posteggio per miglioria, riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito della stessa tipologia mercatale con concessioni pluriennali.

2. L'effettuazione della miglioria e la relativa procedura è assentita con deliberazione della Giunta comunale.

3. L'Amministrazione informa gli aventi diritto alla miglioria in modalità telematica e con qualsiasi altro mezzo reputato necessario, dandone notizia tramite albo pretorio almeno 15 giorni prima la pubblicazione della procedura ordinaria per le nuove assegnazioni.

4. Le domande di spostamento per miglioria possono essere presentate secondo le modalità dell'apposita procedura unitamente all'avviso.

5. I posteggi liberi sono assegnati ai richiedenti secondo il criterio dell'anzianità di esercizio nel mercato dallo stesso soggetto giuridico, cumulata con eventuali dante causa. A parità di anzianità di esercizio nel mercato o quando il dato dell'anzianità non sia ricavabile da dati certi in possesso dell'Amministrazione, secondo l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese nel settore del commercio su area pubblica, quale impresa attiva, e poi per estrazione a sorte.

6. Gli spostamenti di posteggio per miglioria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.

7. Sono in ogni caso salvaguardate le condizioni di spostamento correlate con l'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche nonché con le dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie o al tipo di attrezzature di vendita. La miglioria può essere negata per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.

Art. 17 – Scambio consensuale di posteggio

1. Fatte salve particolari disposizioni sul posizionamento in base ai settori e alle specializzazioni, è ammesso, limitatamente ad una stessa tipologia mercatale, lo scambio consensuale dei posteggi fra operatori concessionari, con consenso unanime di titolare ed eventuale conduttore.

2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati da presentare al SUAP in modalità telematica e si conclude entro 12 mesi dall'istanza, al fine di consentire all'Ente l'esame congiunto delle varie istanze in un arco di tempo congruo ed evitare continui spostamenti di attività.

3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi determina l'adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

4. La validità della concessione originaria non muta. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.

5. Lo scambio consensuale non è ammesso durante il periodo di svolgimento della procedura per le migliorie di cui all'art. 16.

6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche. Lo scambio può essere negato per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.

Art. 18 – Trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi

1. Per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore e per vincoli imposti da motivi igienico-sanitari è possibile modificare il giorno di svolgimento, la localizzazione o il numero dei posteggi del mercato; le modifiche devono essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di legge.

2. Qualora si proceda allo spostamento, provvisorio o definitivo, di parte o dell'intero mercato, in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

Art. 19 – Assegnazione posteggi liberi

1. Sono assegnati, tramite bando pubblico, sulla base della normativa vigente e di quanto stabilito dal presente regolamento i posteggi che si rendono disponibili:

- a) per incremento del numero di posteggi in tipologia mercatale esistente;
- b) per istituzione di una nuova tipologia mercatale;
- c) come posteggi esistenti resisi liberi per qualsivoglia motivo;
- d) per scadenza naturale della concessione.

2. Nelle more dell'assegnazione, i posteggi resisi liberi, sono utilizzati dagli spuntisti secondo le modalità di cui all'art. 20 e di cui alle disposizioni transitorie di cui all'art. 52.

3. L'assegnazione dei posteggi può avvenire:

- a) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle migliorie di cui al art. 16, eccetto che nel caso di istituzione di nuova tipologia mercatale, e degli eventuali spostamenti nei casi di cui all'art. 18;
- b) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;

4. Il bando, esperito ai sensi di Legge, definisce termini e modalità di esecuzione ed è predisposto con determinazione dirigenziale. Il bando, definisce altresì, la durata della concessione sulla base delle

disposizioni dell'Intesa, in base a quanto stabilito dall'Amministrazione in sede di istituzione, ai sensi del successivo art. 43.

5. L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base di una graduatoria ottenuta secondo l'applicazione dei criteri propri della relativa casistica, ai sensi del successivo Titolo V.

Art. 20 – Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell'ambito dei mercati e fiere

1. Quando l'operatore su area pubblica assegnatario del posteggio non è presente nel posteggio entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita viene dichiarato assente e quel posteggio è messo a disposizione degli operatori spuntisti.

2. Le operazioni di spunta e registrazione si riferiscono ad una sola giornata di esercizio dell'attività salvo che nel caso di fiere della durata di più di un giorno.

3. Il personale dell'Amministrazione, prima delle operazioni di spunta, raccoglie le presenze degli operatori spuntisti, i quali si possono presentare, in assenza di disposizioni specifiche per quella tipologia, fino all'orario di inizio vendite, e redige la graduatoria delle presenze.

4. La registrazione della presenza di spunta è effettuata da personale dell'Amministrazione o da incaricati. La registrazione prevede l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo.

5. La graduatoria non tiene conto degli operatori giunti per la registrazione dopo l'orario di inizio vendite né di quelli giunti in orario ma senza attrezzatura e prodotti necessari per l'effettivo svolgimento dell'attività.

6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture fisse o chioschi dei quali il concessionario ha il possesso.

7. L'operatore spuntista che rispetta le condizioni del presente articolo acquisisce la presenza di spunta anche se non riceve l'assegnazione temporanea da parte del personale dell'Amministrazione.

8. L'assegnazione dei posteggi avviene giornalmente, ai sensi del punto 6 dell'Intesa e sulla base dei seguenti criteri specifici:

a) maggior numero di presenze maturate in quella tipologia mercatale, sempreché riferibili ad uno stesso titolo abilitativo;

b) in caso di parità di presenza nella tipologia mercatale, vale la maggiore anzianità come iscrizione al registro imprese limitatamente all'esercizio attività di commercio su aree pubbliche, quale impresa attiva. L'anzianità è cumulata con quella dell'eventuale ultimo dante causa.

c) in caso di parità si procede al sorteggio.

9. I posteggi sono comunque assegnati in base:

a) alla differenziazione fra posteggi ordinari ed eventualmente riservati e ad eventuali altre tipologie individuate;

b) al settore merceologico e alla eventuale specializzazione se formalmente prevista.

c) in base all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria di cui al precedente comma.

10. L'operatore spuntista titolare di più autorizzazioni assumibili in graduatoria può ottenere solo una assegnazione di posteggio. In ogni caso non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto giuridico partecipa ad una sola graduatoria spunta.

11. Il concessionario di posteggi nel mercato non può partecipare alle operazioni di spunta nello stesso mercato, anche se titolare di più autorizzazioni.

12. All'assegnazione giornaliera dei posteggi possono partecipare esclusivamente gli operatori dotati di valida abilitazione al commercio su aree pubbliche. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato tramite la Carta di Esercizio. All'assegnazione devono essere presenti le seguenti figure in alternativa:

a) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;

b) il dipendente;

c) il collaboratore familiare;

d) il lavoratore occasionale;

e) ogni altro collaboratore così come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro.

13. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è tenuto al rispetto di quanto disposto dal presente regolamento ed è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali ai sensi dei relativi regolamenti locali.

14. L'operatore spuntista che risulti non in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi locali è sospeso dalle operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.

15. Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio rifiuti, non provveda ad occuparlo o lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti ed è sanzionato ai sensi dell'art. 56 del presente regolamento.

16. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere previste particolari condizioni per l'effettuazione delle operazioni di spunta per determinate tipologie mercatali, parti di esse e per posteggi fuori mercato. Tali condizioni andranno ad aggiornare la relativa scheda della tipologia mercatale in allegato.

17. I posteggi che non vengono utilizzati dagli imprenditori agricoli aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi, fatte salve incompatibilità di carattere igienico sanitario.

18. Gli eventuali posteggi assegnati a battitori o portatori di handicap sono assegnati, in via prioritaria, ad operatori appartenenti allo stesso status.

Art.21 – Esercizio dell'attività su aree private

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a disposizione dell'Amministrazione un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa, sentita la Commissione di cui all'articolo 19 della Legge, se istituita, può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali, dell'Intesa e delle norme regionali, i soggetti di cui al comma precedente hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi per il 50% del tempo di disponibilità dell'area. In ogni caso è rispettato il limite previsto dall'art. 44 del presente regolamento.

3. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma 1, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

4. L'uso delle aree private è esercitato previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo tra Amministrazione e soggetto privato.

Art. 22 – Commissione consultiva comunale

1. Ai sensi dell'art. 19 della Legge, l'Amministrazione, con decreto sindacale, al fine di coordinare le diverse attività di vendita su aree pubbliche, può istituire, la commissione consultiva dei mercati, presieduta dal Sindaco o suo delegato, così composta:

- a) rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- b) rappresentanti dell'associazione dei consumatori;
- c) rappresentanti dell'Amministrazione.

2. La Commissione è sentita in riferimento:

- a) alla programmazione delle attività di commercio su area pubblica;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

3. Nell'atto istitutivo della Commissione viene stabilita la durata della stessa e la procedura di rinnovo o conferma.

4. Nel caso della mancata costituzione della commissione consultiva, l'Amministrazione sente obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti nonché quelle imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, per le operazioni di cui al comma 2.

CAPO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MERCATI

Art. 23 - Tipologia dei mercati

1. Sul territorio comunale si svolgono i seguenti mercati:

- mercato con frequenza settimanale nella giornata di lunedì (SCHEDA 1).

Art. 24 - Giorni e orario di svolgimento

1. Il mercato di Rogno si svolge nella giornata di lunedì dalle ore 7,30 alle ore 12,30.

2. Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincida con una festività, il mercato verrà comunque effettuato normalmente con l'eccezione di Natale, Capodanno e Pasqua per i quali il Sindaco, effettuate le consultazioni di legge, potrà disporre lo spostamento della data di svolgimento.

Art. 25 - Localizzazione e articolazione del mercato

1. Il mercato si svolge in Piazza Caduti nei Lager Nazisti ed in via Pio IX, nell'area delimitata dalla planimetria allegata.

2. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato occupano una superficie complessiva pari a mq. 830, dei quali mq. 335, sono riservati alla vendita.

3. Il numero complessivo dei posteggi è pari a 9.

L'articolazione dei posteggi è così definita:

- area riservata alla vendita di prodotti alimentari (contrassegnata nella planimetria con colore rosso): n. 3 posteggi; mq. 115 identificati coi numeri 4-6-10 (posteggio 10 in zona esterna al mercato destinato ad eventuali operatori commerciali che utilizzano bombole);

- area riservata alla vendita di altri prodotti non alimentari (contrassegnata nella planimetria con colore blu): n. 6 posteggi; mq. 220 identificati coi numeri 1-2-3-5-7-8;

- area riservata alla vendita da parte dei produttori agricoli (contrassegnata nella planimetria con colore verde): n. 1 posteggio mq. 15 identificati con il numero 9;

4. Tra banchi contigui deve essere previsto uno spazio minimo di 50 cm che dovrà restare libero da ingombri.

5. Qualora la superficie dell'area concessa sia insufficiente per l'autoveicolo utilizzato, l'operatore ha diritto a che venga ampliata, previa autorizzazione del Comune, o, se ciò non è possibile, che gli venga concesso un altro posteggio.

Art. 26 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. Gli operatori del mercato possono accedere al proprio posteggio a partire dalle ore 7,00 e comunque non oltre le ore 8,00 per consentire il successivo posizionamento di eventuali spuntisti.

2. L'assegnazione dei posteggi liberi viene effettuata giornalmente dalle ore 8,00 alle ore 8,30.

3. Durante l'orario di svolgimento di mercato non è possibile lasciare il posteggio assegnato salvo per particolari motivi di gravità o di forza maggiore e compatibilmente con eventuali impedimenti viabilistici.

4. In ogni altro caso, l'operatore che abbandona anzitempo il mercato, verrà considerato assente.

5. L'area interessata deve essere completamente liberata da automezzi ed attrezzature entro le ore 13,30.

6. Ciascun operatore ha diritto ad utilizzare l'intero spazio assegnato con i propri automezzi e/o attrezzature; le strutture di copertura potranno sporgere verso l'esterno per non oltre 1 metro rispetto all'area autorizzata del posteggio, con divieto di posizionare merci su tale copertura sporgente oltre l'area.

Art. 27 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Per esigenze di viabilità, mobilità e traffico durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.

Art. 28 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari o non assegnati in concessione, sono assegnati giornalmente entro le ore 8,30 ai soggetti presenti all'atto di assegnazione che siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo i seguenti criteri:

- medesimo settore merceologico del posteggio temporaneamente libero;
- maggior numero di presenze nel mercato. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

2. Sono considerate presenze le date in cui l'operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Per poter partecipare all'assegnazione del posteggio per spunta e considerare valida la presenza è necessario:

- esibire l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio, a condizione che non risulti assegnatario di posteggio in un mercato che si svolge nel medesimo giorno e orario;
- esibire la carta d'esercizio aggiornata e la relativa attestazione per l'anno in corso;
- la presenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, o di collaboratore o dipendente in possesso del "foglio aggiuntivo" della carta di esercizio o di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione;

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità di spunta è confermata la validità della graduatoria in essere alla data di approvazione del presente regolamento.

4. La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi (salvo in caso di grave e giustificato motivo) produce l'azzeramento della posizione in graduatoria.

Art. 29 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori

1. La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o del collaboratore o del dipendente o del familiare purché in possesso del foglio aggiuntivo della carta di esercizio.

2. A ciascun operatore potrà essere richiesto di esibire, in originale, l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del posteggio occupato, la carta d'esercizio aggiornata e vidimata e la relativa attestazione per l'anno in corso.

3. In caso di assenza, sono considerate giustificate quelle riconducibili a malattia, gravidanza o infortunio.

4. A giustificazione di tali assenze, il titolare del posteggio deve provvedere a:

- comunicare agli uffici comunali, entro la giornata di mercato successiva, i motivi che hanno comportato l'assenza;
- presentare agli uffici comunali la relativa documentazione (certificato medico) entro 15 giorni dall'assenza.

5. In caso di mancata presentazione di idonea documentazione giustificativa dell'assenza che dimostri che le motivazioni sono riconducibili ai citati casi di malattia, gravidanza o infortunio, la stessa verrà considerata ingiustificata e quindi "mancato utilizzo del posteggio" e verrà computata ai fini della revoca prevista dalla normativa vigente: assenze per periodi di tempo superiori a quattro mesi (oltre 17 giornate di mercato per anno solare).

Art. 30 - Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

1. Nello svolgimento dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- a) uso di attrezzature idonee sotto il profilo igienico/sanitario;
- b) rispetto della superficie assegnata in concessione;
- c) divieto di occupare ulteriore spazio rispetto a quello autorizzato per la sosta del veicolo;
- d) obbligo di mantenere le strutture di copertura del banco di vendita ad un'altezza minima di mt. 2,20
- e) divieto di far sporgere le strutture di copertura di oltre 1 metro rispetto al banco di vendita;
- f) divieto di appendere merci ai margini delle strutture di copertura sporgenti oltre la superficie autorizzata;
- g) divieto di esporre la merce in vendita sulla sede stradale;
- h) obbligo di lasciare uno spazio libero di minimo 50 cm tra banchi contigui;
- i) divieto di utilizzo di apparecchi sonori, salvo apparecchi per musica con volume sonoro minimo;
- j) divieto di danneggiare il suolo, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo
- k) obbligo di effettuare la raccolta dei rifiuti e dei residui al termine del mercato secondo le modalità indicate dal Comune;
- l) esibizione dei documenti autorizzativi (autorizzazione, carta di esercizio con eventuale foglio aggiuntivo e attestazione annuale) in originale;
- m) rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi

Art. 31 - Norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari

1. Nello svolgimento dell'attività di vendita devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti (in particolare per quanto attiene la vendita di sostanze alimentari), dai regolamenti dell'ATS territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

2. I mezzi utilizzati dovranno essere in possesso di idoneità sanitaria che abiliti alla vendita.

Art. 32 - Gestione del mercato e modalità di esercizio della vigilanza

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.

2. Il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di Polizia Locale che attraverso il proprio personale provvede a:

- a) rilevare e annotare su apposito registro le presenze e le assenze nelle giornate di mercato;
- b) annotare le motivazioni indicate a giustificazione delle assenze e archiviare la documentazione giustificativa;
- c) assegnare i posteggi liberi agli spuntisti;
- d) rilevare le presenze degli spuntisti, compresi coloro ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio, e inserirli in un'apposita graduatoria;
- e) verificare i pagamenti degli spuntisti;
- f) predisporre una relazione annuale della gestione.

Art. 33 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Nell'ambito del mercato settimanale sono riservati ai produttori agricoli n. 1 posteggio identificato con il numero 10.

2. La qualifica di produttore agricolo deve essere dimostrata col possesso di segnalazione di inizio attività (SCIA) e abilita alla vendita dei propri prodotti per un periodo di tempo riferito alla stagionalità degli stessi.

3. L'assegnazione dei posteggi avviene secondo i seguenti criteri:

- produttori agricoli con maggior numero di presenze sul mercato;
- stagionalità dei prodotti.

4. Ai produttori agricoli viene rilasciata una concessione di posteggio con validità annuale e si applicano le norme di decadenza previste per gli operatori in possesso di autorizzazione di commercio su area pubblica.

5. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

6. La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporta la revoca immediata del posteggio.

7. I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto, sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche con il più alto numero di presenze sul mercato.

Art. 34 – Operatori che vendono merci usate

1. In caso di vendita di merci antiche o usate, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.
2. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.

Art. 35 – Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico e subentro

1. La durata della concessione di posteggio è fissata, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. a) l.r. 6/2010, in anni 12.
2. La procedura di assegnazione dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio è effettuata dal comune sede di posteggio attraverso apposito bando sulla base della normativa vigente.
3. L'atto di assegnazione del posteggio comporta il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione amministrativa e della concessione all'occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento.
4. La concessione può essere trasferita a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e a condizione che venga mantenuto il settore merceologico del cedente, al fine di preservare l'equilibrio merceologico del mercato e le condizioni igienico-sanitarie.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e, eventualmente, professionali, comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
6. Al subentrante il Comune rilascia una nuova autorizzazione e una nuova concessione di posteggio che avrà come scadenza quella della concessione ceduta.
7. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

Art. 36 – Carta di esercizio e attestazione

1. La carta di esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
2. L'operatore interessato, una volta ottenuta l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, deve inviare al Comune sede di mercato esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale MUTA o alle associazioni di categoria, la richiesta di validazione digitale degli elementi di identificazione riportati sulla carta di esercizio.
3. Il "foglio aggiuntivo" deve essere compilato da:
 - tutti i soci prestatori d'opera (per le società);
 - tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.

4. I lavoratori e collaboratori non assunti a tempo indeterminato, devono disporre di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione e copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale prestano la propria attività.
5. Gli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati, devono possedere comunque la carta di esercizio sulla quale saranno indicati i dati dei mercati lombardi.
6. Attestazione: il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della CCIAA, verifica annualmente che il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle normative vigenti; gli esiti delle verifiche sono annotati sull'attestazione annuale che deve essere rinnovata telematicamente entro il 31 dicembre di ogni anno da uno dei comuni sede di posteggio o da una delle Associazioni di categoria.
7. La carta di esercizio e l'attestazione possono essere esibite all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato "pdf".

Art. 37 – Disposizioni sui mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si tengono con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di 12 giornate di mercato straordinario.
2. Il mercato straordinario di Natale, di norma, si svolge la penultima domenica antecedente il 25 dicembre.
3. I mercati straordinari sono istituiti con determinazione dirigenziale di concerto con gli altri servizi comunali, in occasione di particolari circostanze.
4. La scelta della data straordinaria viene decisa di concerto con gli operatori del mercato. A questo fine può agire la Commissione comunale se istituita. La decisione dell'organizzazione dell'edizione straordinaria del mercato spetta comunque all'Amministrazione.
5. Il calendario dei mercati straordinari deve essere reso noto agli operatori interessati con congruo anticipo e notificato all'albo pretorio.
6. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
7. Per quanto compatibilmente si applica ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO III – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – POSTEGGI ISOLATI

Art. 38 – Disposizioni sui posteggi isolati

1. L'Amministrazione, individua i seguenti posteggi isolati:

- a) in Via Giusti (parcheeggio scuole) n. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli che producono prodotti locali (SCHEDA 2) n. 2 posteggi settore alimentare/non alimentare (SCHEDA 3 e 4);
- b) in Piazza Pertini n. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli che producono prodotti locali (SCHEDA 5) n. 2 posteggi settore alimentare/non alimentare (SCHEDA 6 e 7);
- c) in Viale San Pietro (parcheeggio) n. 2 posteggi settore non alimentare (SCHEDA 8 e 9);
- d) Via Colleoni (Parcheeggio) n. 1 posteggio settore alimentari e n. 1 posteggio settore non alimentare (SCHEDA 10 e 11);
- e) Via Cavour (Parcheeggio) n. 1 posteggio settore non alimentare (SCHEDA 12).

2. L'assegnazione e il rinnovo della concessione pluriennale viene eseguita secondo le disposizioni concernenti le concessioni pluriennali dei mercati di cui al Titolo V.

Art. 39 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio nei posteggi fuori mercato, ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO IV – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – FIERE

Art. 40 – Disposizioni sulle fiere

1. Le fiere sono istituite con deliberazione della Giunta comunale, con la quale vengono definiti i settori merceologici, le eventuali specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle possibili esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla sfruttamento della concessione.

2. Il comune rilascia, di norma, concessioni pluriennali per la vendita nelle fiere secondo le modalità di cui al Titolo V fatti salvi i casi di fiere straordinarie o non ricorrenti.

3. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera ed ha una contabilità propria.

4. L'Amministrazione, di concerto con la Commissione, se istituita, redige il calendario annuale delle fiere. In assenza di modifiche, vale il calendario dell'anno precedente. L'Amministrazione agisce tenendo conto della DGR n. 5519/2016

Art. 41 – Registrazione presenze

1. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

2. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

Art. 42 – Rinvio alle altre disposizioni

1- Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi comprese le disposizioni sulla forma sperimentale riferita ai mercati.

TITOLO V

CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO

Art. 43 – Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni pluriennali è fissata in anni 12.

Art. 44 - Criteri e priorità per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni in scadenza a seguito dell'entrata in vigore dell'Intesa applicabili alle varie tipologie mercatali e ai posteggi isolati che non prevedono bandi a cadenza prestabilita.

1. Ai sensi dell'Intesa si considerano i seguenti criteri e condizioni:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. La professionalità valutabile è quella riferita all'anzianità di esercizio, limitatamente all'attività di commercio su aree pubbliche. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita, nel suo complesso, al soggetto giuridico esercente al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del solo ultimo dante causa al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. I periodi di inattività, anche del dante causa, come da visura storica al registro imprese, non concorrono al conteggio dell'anzianità;

b) solo in sede di prima applicazione dei presenti criteri di cui all'Intesa, quindi limitatamente ai primi rilasci successivi all'entrata in vigore dell'Intesa e ai sensi della normativa transitoria di cui al successivo art. 52, l'anzianità acquisita nello specifico posteggio oggetto di selezione, ha specifica valutazione nel valore di 40 punti del punteggio complessivo. Questo bonus di punteggio viene assegnato solo al soggetto esercente, intestatario della concessione in scadenza al momento dell'effettuazione delle selezioni così come dettagliato nel relativo bando. Il bonus è assegnato in misura fissa a prescindere dall'anzianità di esercizio;

c) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui ai punti precedenti, comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, così come definiti in sede di bando, tramite delibera della Giunta, in base alla peculiarità dei singoli luoghi;

d) viene attribuito un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

2. Limitatamente alla presente casistica, a parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 45 – Sintesi sulle modalità di calcolo del punteggio di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 44

1. In sede di prima applicazione, come specificato al comma 1, lett. b) dell'articolo 44, si adottano i seguenti criteri:

a) l'anzianità di iscrizione cumulata con quella dell'eventuale dante causa:

1) fino a 5 anni: 40 punti;

2) compresa tra 5 anni e 1 giorno e 10 anni: 50 punti;

3) superiore a 10 anni: 60 punti.

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: 40 punti.

c) punteggio massimo complessivo: pari a 100 di cui 60 punteggio max anzianità generale e 40 punteggio fisso anzianità riferita al posteggio oggetto di selezione.

2. Per i rilasci successivi alla prima applicazione di cui al comma precedente, ai sensi dell'Intesa, si applicano esclusivamente gli scaglioni di punteggio di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo.

Art. 46 - Calcolo del punteggio di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 44

1. Nel caso L'Amministrazione preveda, per mercati o fiere ricadenti in zone sottoposte a vincolo o nei centri storici, dei requisiti specifici relativi alle strutture per la vendita o altri requisiti qualitativi, il soddisfacimento di tali requisiti comporta, nel suo complesso, l'assegnazione di un punteggio specifico in misura fissa pari a 7 punti del punteggio massimo complessivo di cui al precedente articolo 45.

2. Nell'esempio di cui all'art. 45 si considera il punteggio pari a: $0 < x < 60 + 40 + 7$ a cui si aggiungono altri 3 punti per la presentazione del certificato della regolarità contributiva.

Art. 47 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali per mercati, fiere, posteggi isolati di nuova istituzione e posteggi istituiti ex novo in tipologie mercatali esistenti

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5

devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

1) vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;

2) offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;

3) partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della Legge;

4) l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali.

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3

dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

1) la consegna della spesa a domicilio;

2) servizi di prenotazione o vendita via internet.

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2

devono essere garantiti:

1) la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;

2) l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);

2. In sede di bando, tramite delibera della Giunta comunale, possono essere previsti criteri valutativi aggiuntivi rispetto a quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di 3 punti, in rapporto alle esigenze e peculiarità delle localizzazioni e delle tipologie di esercizio.

3. A parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche comprovata dalla durata di iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.

Art. 48 – Criteri per il rilascio di concessioni esistenti rese libere nelle varie tipologie mercatali

1. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, si applicano i criteri di cui all'art. 44 fatto salvo quanto specificato al comma successivo.

2. La specifica valutazione di punteggio di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) è attribuita ai soggetti che vantano le posizioni più alte nella graduatoria di spunta dell'intero mercato o fiera di riferimento. Per equità, tale punteggio è attribuito agli operatori spuntisti compresi fra il primo in graduatoria e quello che occupa la posizione corrispondente al numero dei posteggi liberi da assegnare sempreché risultino come impresa attiva al momento della partecipazione al bando.

Art. 49 – Fiere, casistica del rinnovo o rilascio della concessione temporanea rilasciata a cadenza prestabilita legata ad ogni edizione

1. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate telematicamente, ai sensi del DPR n. 160/2010, come definito nel bando, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.

2. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per quanto compatibili in funzione dell'istituzione della fiera o della rimessa a bando di posteggi esistenti.
3. Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno il criterio dell'anzianità acquisita nel posteggio si considera con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.
4. Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, di cui all'art. 39, comma 1, lett. b), viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera negli ultimi 3 anni ai sensi dell'art. 41 del presente regolamento. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è pubblicata all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.
6. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dall'Amministrazione. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede ad assegnare i rimanenti posteggi alla spunta.
7. L'Amministrazione, in funzione del carattere della stabilità della fiera, può trasformare le concessioni temporanee in concessioni pluriennali. Al momento della prima selezione per il rilascio della concessione pluriennale sarà applicata la specifica valutazione dell'anzianità di posteggio, di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), a quell'operatore che vanta più concessioni temporanee negli ultimi 3 anni per quel posteggio. Per i rinnovi successivi si applicano i criteri di cui all'art. 44.
8. In caso di trasformazione delle concessioni ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione informa gli operatori commerciali con congruo anticipo prima delle selezioni.

Art. 50 – Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli con concessione temporanea

1. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i seguenti criteri:
 - a) più alto numero di presenze nel mercato riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
 - b) maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale ultimo dante causa;
 - c) nel caso di parità si procede per estrazione a sorte.
2. I produttori agricoli, non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale. I posteggi vengono assegnati per il solo giorno di effettuazione del mercato.
3. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori sono assegnati ai sensi dell'art. 20, comma 17 del presente regolamento.

Art. 51 – Numero delle concessioni rilasciabili a medesimo soggetto

1. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera/fiera promozionale, sia inferiore o uguale a cento.
2. Per mercati o fiere/fiere promozionali il cui numero complessivo dei posteggi è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per settore merceologico.
3. Per i posteggi isolati si applica il limite pari a 1 concessione.

Art. 52 – Regime transitorio di prima attuazione ai sensi dell'Intesa per le scadenze delle concessioni di posteggio decennali – specificazioni

1. Le concessioni di posteggio nelle varie tipologie mercatali, tacitamente rinnovate o rilasciate prima dell'entrata in vigore del Decreto, mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo. In sintesi, per le concessioni scadute fino al 7 maggio 2010 (compreso) o precedentemente, si applica il regime del rinnovo decennale. Per la precisione, quelle rinnovate tacitamente prima del 5 luglio 2007 cadono nelle ipotesi di cui ai commi successivi.
2. Le concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del Decreto (08/05/2010) e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, dello stesso Decreto fino alla data di approvazione dell'Intesa della Conferenza unificata sancita il 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Decreto. Quindi, le concessioni scadute l'8 maggio 2010 e successivamente, fino al 4 luglio 2012 (compreso), sono prorogate fino al 7 maggio 2017 compreso.
3. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso tra la data di approvazione dell'Intesa sancita il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di questo stesso periodo. Quindi, le concessioni scadute il 5 luglio 2012 e successivamente, fino al 4 luglio 2017, avranno valore fino allo stesso 4 luglio 2017 compreso.
4. Le concessioni scadute secondo i termini dei punti precedenti e rinnovate per la prima volta ai sensi della disciplina dell'Intesa, seguono il regime ordinario di durata di cui al punto 1 dell'Intesa e di cui all'art. 43 del presente regolamento.
5. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 50, si applica dalla data di rilascio delle nuove concessioni.
6. Le eventuali concessioni rilasciate ex novo nel periodo intercorrente dal 8 maggio 2010 al 5 luglio 2012 per istituzione di nuovo posteggi, si agganciano ai termini di validità di quelle di cui al comma 2.

Art. 53 – Disposizioni di sintesi sul regime transitorio e disposizioni particolari sui relativi bandi

1. Date le disposizioni transitorie di cui all'art. 52, si determinerà:
 - a) una prima data di scadenza concessioni all'8 maggio 2017. A questa data non avrà più valore lo scaglione di tutte quelle rinnovate, ai sensi delle disposizioni transitorie, nel periodo dal 8 maggio 2010 al 4 luglio 2012.

b) una seconda data di scadenza concessioni al 5 luglio 2017. A questa data non avrà più valore lo scaglione di tutte quelle rinnovate, ai sensi delle disposizioni transitorie, nel periodo dal 5 luglio 2012 al 4 luglio 2017.

c) scadenze con possibilità dal 5 luglio 2017 al 7 maggio 2020, riguardanti le concessioni che erano state rinnovate tacitamente per 10 anni, ai sensi del precedente regime, in data compresa fra il 5 luglio 2007 al 7 maggio 2010.

2. Il primo bando per il rilascio/rinnovo applicato alle tre ipotesi di cui ai commi precedenti, potrà prevedere il criterio di preferenza per il soggetto uscente del 40% del punteggio totale. Il successivo rinnovo sarà, in ogni caso, senza l'applicazione di detto criterio di preferenza. Questa Amministrazione si riserva di valutare una variazione dei criteri per i rinnovi successivi al primo effettuato ai sensi dell'Intesa.

3. Per esigenze di semplificazione, economicità ed efficienza, al fine di limitare il numero dei bandi, questa Amministrazione può demandare a un'unica procedura concessioni con scadenze diverse. Il funzionario competente prevederà una tempistica procedurale in modo da prevenire o limitare i periodi di vacanza nella titolarità delle concessioni. Qualora, si determinassero dei limitati periodi di vacanza nella titolarità delle concessioni, l'avente titolo all'occupazione del suolo pubblico al momento dell'avvio della procedura di selezione, ovvero, prioritariamente, in relazione alla graduatoria provvisoria, acquisisce automaticamente la priorità per la stessa occupazione durante la fase transitoria connessa alla chiusura delle operazioni di gara e alla formale assegnazione.

Art. 54 – Disposizioni finali

1. A parità di punteggio per ogni fattispecie prevista da questo Titolo, se non altrimenti stabilito, si applica il criterio della cronologia della presentazione delle domande.

2. Il dirigente del servizio competente, in occasione del bando, pubblica i criteri di attuazione e relativamente all'applicazione del presente regolamento.

3. La ricevibilità della domanda di partecipazione ai bandi previsti dal presente Titolo è subordinata alla condizione dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione in relazione a mancati versamenti, totali o parziali, del canone / taxa di occupazione del suolo pubblico.

4. Per partecipare alle selezioni è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:

a) titolo in scadenza, ove posseduto;

b) carta di esercizio, ove richiesta;

c) attestazione annuale.

5. Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità

6. Per quanto riguarda la partecipazione alle procedure di selezione di prestatori provenienti da Stati extra europei, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimento dei titoli.

TITOLO VI

CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di Carta di Esercizio e Attestazione annuale

1. La carta di esercizio deve essere richiesta anche agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana.
2. L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana.
3. L'operatore titolare di autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo deve richiedere il rilascio dell'attestazione annuale nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. La richiesta deve essere inoltrata al comune lombardo nel quale l'operatore intende iniziare l'attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l'esercizio dell'attività in Lombardia. In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della Legge.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fini della partecipazione ai bandi di cui alla sezione precedente. Per ogni altra specificazione sulla Carta di Esercizio e sull'attestazione si rimanda ai punti 9 e 10 della Delibera.

Art. 56 – Sanzioni

1. Per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso l'allegato-modalità, se la medesima fattispecie non è già sanzionata dalla Legge, in particolare si veda l'art. 27 della stessa Legge, si applica la sanzione di cui all'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dello stesso art. 16.

Art. 57 – Sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di violazioni di particolare gravità così come individuate dalla Legge o in caso di reiterazione della violazione, è disposta la sospensione dell'attività di commercio su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a giorni 20.
2. La reiterazione si verifica in caso di due o più identiche violazioni commesse nell'arco temporale di 365 giorni, anche se il soggetto ha proceduto ad oblazione.
3. La sospensione è rapportata alla tipologia di attività svolta. Il provvedimento comunale indica in modo specifico i giorni di sospensione.

Art. 58 – Revoca dell'autorizzazione

1. La revoca è disposta nei casi espressamente previsti dalla Legge, in particolare si veda l'art. 27 della stessa Legge, e da altre normative di rango legislativo applicabili al caso di specie. In particolare la revoca è disposta per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi o 17 assenze nello stesso anno, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.
2. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse ai sensi e nei modi di cui all'articolo 21, comma 11 quater della Legge, con esclusione di oneri a suo carico.
3. In caso di revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse, l'operatore, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.
4. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, lettera b) della Legge è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
5. Qualora il titolare di concessione non versi il canone per l'occupazione del suolo pubblico entro il termine stabilito o lo versi in modo parziale, l'Amministrazione, con provvedimento dirigenziale, procede alla sospensione del titolo abilitativo e della concessione per centoventi giorni oppure fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione. Il titolo abilitativo e la concessione sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione.
6. Qualora il titolare di concessione non versi il canone per l'occupazione del suolo pubblico entro il termine stabilito o lo versi in modo parziale, l'Amministrazione, con provvedimento dirigenziale, procede alla sospensione del titolo abilitativo e della concessione per centoventi giorni oppure fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione. Il titolo abilitativo e la concessione sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione.

Art. 59– Norme finali

Il presente regolamento sostituisce ogni altro regolamento in materia.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 114/1998, dalla l.r. 6/2010, dalla d.g.r. X/5345/2016 e da eventuali discipline specifiche settoriali.

Allegato – modalità

1. Da un punto di vista della prevenzione incendi l'Amministrazione si adopera affinché siano attuate le misure di sicurezza di cui alla lettera circolare Ministero dell'Interno, prot. n. 3794 del 12/03/2014. Resta salva l'applicabilità di future normative o linee guida specifiche. E' fatto divieto assoluto di accendere fuochi anche se in contenitori. In particolare il titolare operante con veicolo attrezzato alla cottura con gas è tenuto a disporre di:

- a. conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex Legge 46/1990;
- b. certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
- c. certificazione di avvenuta revisione annuale degli impianti idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (si veda punto 7.7 del DM 19/08/96);
- d. dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione;
- e. almeno un estintore a polvere da 6 kg in regola con certificazione semestrale

2. In caso di riscontrata mancanza della documentazione di cui al comma precedente, l'Amministrazione può ordinarne l'adeguamento in un tempo congruo dopo di che può essere ordinata la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione. Le assenze sono conteggiate ai fini dell'applicazione delle ipotesi di decadenza.

3. concessionari non possono occupare il posteggio in giorni ed orari diversi da quelli per i quali il posteggio è stato loro assegnato. Al termine dell'orario di vendita il posteggio deve essere lasciato libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata. Gli operatori devono lasciare pulita l'area, è fatto obbligo di smaltire ogni rifiuto prodotto nel mercato presso l'isola ecologica comunale. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da tutto.

4. E' vietato l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. Esclusivamente agli operatori del settore della vendita di opere per l'intrattenimento, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto da parte dei clienti a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. E' altresì vietato l'uso di grida o effetti sonori a fini di attirare il cliente.

5. L'operatore deve rispettare non solo i metri quadri totali concessionati ma anche i rapporti geometrici dell'area di posteggio. Eventuali ombrelloni o coperture che sporgano oltre la superficie in concessione devono essere collocati ad un'altezza minima di metri 2,50 dal suolo al fine di consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio. In ogni caso la sporgenza è ammessa a condizione che non crei intralcio od ostacolo al passaggio pedonale e non si ostacoli con altra copertura di altro operatore e solo se non espressamente vietata nelle schede delle tipologie mercatali in allegato al presente regolamento.

6. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica. E' proibito danneggiare il suolo pubblico e piantare qualsiasi tipo di supporto. In tal caso di danneggiamento l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. Il corpo della Polizia Municipale può impartire prescrizioni atte ad evitare possibili pericoli. E' vietato imbrattare o verniciare il suolo. L'operatore in possesso di un mezzo che per cause meccaniche o simili perda liquidi è tenuto a munirsi e usare di materiale atto alla preservazione del suolo come cartoni, cerate o simili.

7. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a notificarlo agli avventori, tramite mezzi ben visibili. La merce usata deve essere ben distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato, prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.

8. Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente né transitoriamente, pena l'applicazione della sanzione dell'art. 51.

9. E' vietato, anche provvisoriamente, lo scambio di posteggi tra concessionari. Restano fatte salve le procedure di cui all'art. 18.
10. Durante l'orario di esercizio è vietato nell'area del raggruppamento dei posteggi il transito di tutti i veicoli, anche se condotti a mano, diversi dai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio.
11. Lo scarico delle merci, se non è previsto diversamente con apposito atto, deve essere terminato almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
12. Esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato l'utilizzo del mezzo, è fatto obbligo al concessionario di parcheggiare in altro luogo nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e la sosta.
13. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio e agli operatori che eccezionalmente, per causa di forza maggiore, sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.
14. Il fronte vendita deve essere allestito in maniera tale da non causare intralcio al transito normale dei pedoni in contiguità con il fronte vendita degli altri operatori. Il fronte vendita è da intendersi con il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio nel mercato. L'operatore che crea intralcio aprendo fronti vendita su più lati dovrà ridurre la propria struttura di vendita in modo da fare spazio o chiudere il fronte vendita intralciante. L'area di vendita non può essere organizzata in modo da tale che l'avventore debba calpestare aiuole o aree verdi.
15. L'operatore assegnatario di posteggio che, nel giorno di svolgimento del mercato o della fiera, non è presente nel posteggio, all'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
16. E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore – fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati, relativi a problemi di salute, gravidanza o urgente stato di necessità – sarà considerato assente a tutti gli effetti. Gli Agenti di Polizia Locale provvederanno ad annotare, in apposito registro, anche informatizzato, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o nella fiera.

Scheda 1 - MERCATO SETTIMANALE ANNUALE DI ROGNO

Svolgimento del mercato: ANNUALE

Cadenza: SETTIMANALE

Giornata svolgimento: LUNEDI'

Orario di vendita: dalle ore 8:00 alle ore 12:30

Ubicazione: Piazza Caduti nei Lager Nazisti e via Pio IX.

Sup. complessiva del mercato: 830 mq

Sup. complessiva posteggi: 345 mq

Totale posteggi: 9

di cui 3 – alimentare identificati coi numeri 4-6-10 (posteggio 10 in zona esterna al mercato destinato ad eventuali operatori commerciali che utilizzano bombole)

6 – non alimentare identificati coi numeri 1-2-3-5-7-8

1 – produttore agricolo identificati coi numeri 9

Caratteristiche: le caratteristiche dei posteggi sono riportate nelle planimetrie allegate al regolamento

Accesso: i titolari di posteggio dovranno accedere al mercato non prima delle ore 7.00 e non oltre le ore 8.00, dopo tali orari i posteggi eventualmente liberi saranno assegnati agli operatori spuntisti, senza che il titolare possa vantare alcun diritto.

L'operatore spuntista non potrà accedere al mercato prima di tale orario e comunque dovrà attendere l'incaricato per l'assegnazione del posteggio.

L'orario di vendita è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 12.30; lo sgombero dell'area dovrà avvenire entro le ore 13.30

Spunta: presso l'area di vendita a partire dalle ore 8.00 alle 8,30

Scheda 2 – POSTEGGIO ISOLATO IN VIA GIUSTI RISERVATO A PRODUTTORE AGRICOLO

Svolgimento: ANNUALE

Cadenza: SETTIMANALE

Giornata svolgimento: A SCELTA

Orario di vendita: dalle ore 08:00 alle ore 19,30

Ubicazione: Via Giusti

Sup. posteggio: 40 mq

Caratteristiche: le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella planimetria allegata al regolamento.

Scheda 3 - POSTEGGIO ISOLATO IN VIA GIUSTI

Svolgimento: ANNUALE

Cadenza: SETTIMANALE

Giornata svolgimento: A SCELTA

Settore: ALIMENTARE

Orario di vendita: dalle ore 8:00 alle ore 19:30

Ubicazione: VIA GIUSTI

Sup. posteggio: 40 mq

Caratteristiche: le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella planimetria allegata al regolamento

Scheda 4 – POSTEGGIO ISOLATO IN VIA GIUSTI

Svolgimento: ANNUALE

Cadenza: SETTIMANALE

Giornata svolgimento: A SCELTA

Settore: NON ALIMENTARE

Orario di vendita: dalle ore 8:00 alle ore 19:30

Ubicazione: VIA GIUSTI

Sup. posteggio: 40 mq

Caratteristiche: le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella planimetria allegata al regolamento.

Scheda 5 – POSTEGGIO ISOLATO IN PIAZZA PERTINI RISERVATO A PRODUTTORE AGRICOLO

Svolgimento: ANNUALE

Cadenza: SETTIMANALE

Giornata svolgimento: A SCELTA

Orario di vendita: dalle ore 08:00 alle ore 19,30

Ubicazione: PIAZZA PERTINI

Sup. posteggio: 40 mq

Caratteristiche: le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella planimetria allegata al regolamento.

Scheda 6 - POSTEGGIO ISOLATO IN PIAZZA PERTINI

Svolgimento: ANNUALE

Cadenza: SETTIMANALE

Giornata svolgimento: A SCELTA

Settore: ALIMENTARE

Orario di vendita: dalle ore 8:00 alle ore 19:30

Ubicazione: PIAZZA PERTINI

Sup. posteggio: 40 mq

Caratteristiche: le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella planimetria allegata al regolamento

Scheda 7 – POSTEGGIO ISOLATO IN PIAZZA PERTINI

Svolgimento: ANNUALE

Cadenza: SETTIMANALE

Giornata svolgimento: A SCELTA

Settore: NON ALIMENTARE

Orario di vendita: dalle ore 8:00 alle ore 19:30

Ubicazione: PIAZZA PERTINI

Sup. posteggio: 40 mq

Caratteristiche: le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella planimetria allegata al regolamento.

Scheda 8 – POSTEGGIO ISOLATO IN VIALE SAN PIETRO

Svolgimento: ANNUALE

Cadenza: SETTIMANALE

Giornata svolgimento: A SCELTA

Settore: NON ALIMENTARE

Orario di vendita: dalle ore 8:00 alle ore 19:30

Ubicazione: VIALE SAN PIETRO

Sup. posteggio: 40 mq

Caratteristiche: le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella planimetria allegata al regolamento.

Scheda 9 – POSTEGGIO ISOLATO IN VIALE SAN PIETRO

Svolgimento: ANNUALE

Cadenza: SETTIMANALE

Giornata svolgimento: A SCELTA

Settore: NON ALIMENTARE

Orario di vendita: dalle ore 8:00 alle ore 19:30

Ubicazione: VIALE SAN PIETRO

Sup. posteggio: 40 mq

Caratteristiche: le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella planimetria allegata al regolamento.

Scheda 10 – POSTEGGIO ISOLATO IN VIA COLLEONI

Svolgimento: QUADRIMESTRALE DA GIUGNO A SETTEMBRE

Cadenza: SETTIMANALE

Giornata svolgimento: A SCELTA

Settore: ALIMENTARE

Orario di vendita: dalle ore 8:00 alle ore 19:30

Ubicazione: VIA COLLEONI

Sup. posteggio: 40 mq

Caratteristiche: le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella planimetria allegata al regolamento.

Scheda 11 – POSTEGGIO ISOLATO IN VIA COLLEONI

Svolgimento: QUADRIMESTRALE DA GIUGNO A SETTEMBRE

Cadenza: SETTIMANALE

Giornata svolgimento: A SCELTA

Settore: NON ALIMENTARE

Orario di vendita: dalle ore 8:00 alle ore 19:30

Ubicazione: VIA COLLEONI

Sup. posteggio: 40 mq

Caratteristiche: le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella planimetria allegata al regolamento.

Scheda 12 – POSTEGGIO ISOLATO IN VIA CAVOUR

Svolgimento: QUADRIMESTRALE DA GIUGNO A SETTEMBRE

Cadenza: SETTIMANALE

Giornata svolgimento: A SCELTA

Settore: NON ALIMENTARE

Orario di vendita: dalle ore 8:00 alle ore 19:30

Ubicazione: VIA COLLEONI

Sup. posteggio: 40 mq

Caratteristiche: le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella planimetria allegata al regolamento.